SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 1989, n. 237.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 20 giugno 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 36.901 a L. 38.099 e da L. 23.359 a L. 24.557 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)*, punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 12.173 a L. 12.532, da L. 14.308 e L. 14.738 e da L. 42.058 a L. 43.422 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Fino al 30 giugno 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 75.760 a L. 77.759 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;

b) da L. 7.576 a L. 7.775,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresì, per i medesimi prodotti, dal 1° luglio fino al 30 novembre 1989 in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.

Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, valutate in lire 333 miliardi per il periodo 1° luglio-30 novembre 1989, si provvede, quanto a lire 303,5 miliardi con le maggiori entrate di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e quanto a lire 29,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Roero».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1985 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Roero» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere l'estensione del riconoscimento della denominazione di origine controllata «Roero» per il vino derivante dal vitigno Arneis e la relativa modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1987;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare stesso;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di riconoscere la denominazione di origine controllata «Roero» Arneis e di accogliere in parte le istanze sopra citate riguardanti il disciplinare proposto;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata del vino «Roero» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1985 è sostituito per intero con il testo di cui appresso. Le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dalla vendemmia 1988.

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Roero»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Roero» è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Roero» senza altra indicazione è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Nebbiolo dal 95 al 98 per cento;
Arneis dal 2 al 5 per cento.

Possono, inoltre, concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 3 per cento.

La denominazione «Roero» con l'indicazione del vitigno Arneis è riservata al vino ottenuto da uve di vigneti costituiti esclusivamente dal corrispondente vitigno.

Il nome del vitigno dovrà essere indicato in etichetta a fianco o immediatamente al di sotto della denominazione di origine, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione di origine stessa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende i territori del «Roero» più idonei a garantire al vino caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini tra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo ed Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, Carle; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino alla intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada per Santo Stefano Roero sino ad incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al Rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roeri prosegue per la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per Valle Canemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione ad ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno. Traversa detto confine e in linea retta, tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche dalla Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale per Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue ad est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba ed Alba, Corneliano d'Alba ed Alba, Piobesi d'Alba ed Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino ad incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.

Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Cà del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino ad incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214, si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della frazione Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest la strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale di Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 ed incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino ad incontrare la provinciale Magliano-Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo - fraz. San Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231); indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. Via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco - casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine provinciale Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i terreni di giacitura collinare, di orientamento adatto e di natura preminentemente silico-argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondo valle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per il vino «Roero» non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro in coltura specializzata.

La produzione di uva ammessa per il vino «Roero» Arneis non deve essere superiore a 100 q.li per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli le produzioni dovranno essere riportate attraverso un'accurata cernita delle uve, purché le produzioni globali dei rispettivi vigneti non superino del 20% i limiti medesimi.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti massimi di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le rese massime delle uve in vino non devono essere superiori al 70%. La eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno:

11 gradi per il vino «Roero»;
10 gradi per il vino «Roero» Arneis.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castaglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba,

Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Piemonte sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

3) dichiarino che le cantine in cui si effettua la vinificazione sono di proprietà delle aziende stesse.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

Il vino «Roero» non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Roero» all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: delicato, fragrante fruttato e con profumo caratteristico etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato, armonico di buona persistenza;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Il vino «Roero» Arneis all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso, con riflessi leggermente ambrati;
odore: delicato, fresco ed erbaceo;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo ed erbaceo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Roero» ottenuto da uve atte ad assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 gradi, qualora sia immesso al consumo con la gradazione alcoolica complessiva minima di 12 gradi, può portare in etichetta la menzione «superiore».

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Roero» e «Roero» Arneis per la commercializzazione e le relative chiusure devono essere di tipo tradizionale.

Sulle etichette deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata «Roero» Arneis può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disiplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La spumantizzazione del vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione.

Art. 9.

Alla denominazione «Roero» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazione che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, cascine, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Roero» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 122

89A2756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Diano d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1987;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Diano d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Dolcetto».

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» comprende l'intero territorio del comune di Diano d'Alba.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni forma di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate entro i limiti territoriali della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Cuneo sentito di volta in volta il parere della camera di commercio di Cuneo anche in ordine alla tradizionalità di tali operazioni al di fuori della zona delimitata nell'art. 3.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve e mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, gradevolmente caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente ammandorlato, di moderata acidità, di buon corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» che provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a gradi 12 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di gradi 12,50 qualora venga invecchiato per almeno un anno a partire dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione «Superiore».

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile; tale indicazione è sempre obbligatoria per il tipo «Superiore».

Art. 9.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché le unità geografiche cui viene fatto riferimento siano individuabili attraverso specifiche delimitazioni effettuate dall'amministrazione comunale.

Art. 10.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Diano d'Alba» o «Diano d'Alba», vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 121

89A2757

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° giugno 1989.

Determinazione per il triennio 1990-92 della misura del contributo a carico delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale INPS, di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concernente l'obbligo delle gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dello Stato, di versare all'assicurazione anzidetta un contributo di solidarietà la cui misura deve essere determinata, per un periodo triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sulla base delle caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna gestione;

Ritenuta la necessità di determinare per gli anni 1990, 1991 e 1992 la misura del contributo sopra richiamato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Per gli anni 1990, 1991 e 1992 il contributo di cui all'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato, in relazione al rapporto tra lavoratori iscritti attivi e pensionati risultante per ciascuna gestione dalla media dei valori mensili nell'anno di competenza, secondo le seguenti misure:

0,50 per cento per un rapporto inferiore a 3 unità attive per ogni pensionato;

0,75 per cento per un rapporto pari o superiore a 3 ma inferiore a 5 unità attive per ogni pensionato;

1,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 5 ma inferiore a 7 unità attive per ogni pensionato;

1,50 per cento per un rapporto pari o superiore a 7 ma inferiore a 10 unità attive per ogni pensionato;

2,00 per cento per un rapporto pari o superiore a 10 unità attive per ogni pensionato.

2. Le misure percentuali di cui al comma 1 sono ridotte del 50 per cento per le gestioni per le quali nell'esercizio relativo all'anno di competenza si verificano disavanzi economici.

3. Il contributo è corrisposto sulla base di dati previsionali, con l'obbligo di provvedere ai definitivi conguagli entro il secondo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

89A2761

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 maggio 1989.

Abilitazione della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli Istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, ed in particolare l'art. 32, che ha esteso le garanzie statali previste dal citato art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, a tutte le operazioni di finanziamento effettuate, nel settore dell'agricoltura, dalla Banca europea per gli investimenti ai sensi dell'art. 130 del Trattato di Roma, a favore di enti pubblici nonché di istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

Vista la domanda in data 6 febbraio 1989, con la quale la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, e dell'art. 32 della legge 7 agosto 1982, n. 526, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti di Lussemburgo per impiegarne il ricavo in conformità alle disposizioni citate e nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2762

DECRETO 18 maggio 1989.

Abilitazione della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 6 febbraio 1989, con la quale la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della ex Cassa per il Mezzogiorno nel settore turistico-alberghiero, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della stessa sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

89A2763

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1988.

Elevazione dell'ammontare del primo premio della lotteria Italia 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto ministeriale n. 1/122251 del 18 agosto 1988, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1988 alla manifestazione televisiva, denominata «Fantastico», organizzata nella propria competenza, dalla RAI-Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 1° ottobre 1988 al 6 gennaio 1989;

Visto il decreto interministeriale n. 1/122582 del 18 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1988, con cui all'art. 7 il primo premio della prima categoria della lotteria Italia 1988 è stato fissato in lire 3 miliardi;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'andamento della vendita dei biglietti della predetta lotteria, di elevare a lire 4 miliardi l'ammontare del primo premio della lotteria stessa;

Udito il parere favorevole del comitato generale dei giochi espresso nella seduta del 13 dicembre 1988;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito all'art. 7 del decreto interministeriale n. 1/122582 del 18 agosto 1988, il primo premio della prima categoria della lotteria Italia 1988 sarà di lire 4 miliardi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1988

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1989
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 109

89A2775

DECRETO 12 giugno 1989.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, concernente l'autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la «Lotteria di Venezia»;

Vista la delibera del 24 maggio 1989 con la quale il Comitato generale per i giochi ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1989, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessive L. 207.000.000 mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1989.

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1989, che invieranno al Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1. — Le cartoline che perverranno all'amministrazione entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti premi:

primo premio . .	L. 10.000.000
secondo premio . . .	L. 6.000.000
terzo premio .	L. 4.000.000
quarto premio . .	L. 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2. — Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente: in tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero di ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui si dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla. Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3. — Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria aggiudicataria della gara che si terrà presso l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato di Roma in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da tre rappresentanti, uno della società concessionaria e due del Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno con funzioni di segretario.

Art. 4. — I risultati delle estrazioni saranno pubblicati in bollettini settimanali, nonché nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti.

I vincitori saranno di volta in volta avvertiti dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 5. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Direzione generale, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante una delle forme previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, entro venti giorni dalla data di ciascuna estrazione.

Art. 7. — Le cartoline partecipanti al sorteggio dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI VENEZIA 1989

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 3 luglio 1989.	3 luglio 1989
Ore 9 del 10 luglio 1989.	10 luglio 1989
Ore 9 del 17 luglio 1989.	17 luglio 1989
Ore 9 del 24 luglio 1989.	24 luglio 1989
Ore 9 del 31 luglio 1989.	31 luglio 1989
Ore 9 del 7 agosto 1989	7 agosto 1989
Ore 9 del 14 agosto 1989	14 agosto 1989
Ore 9 del 21 agosto 1989	21 agosto 1989
Ore 9 del 28 agosto 1989	28 agosto 1989

89A2764

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 giugno 1989.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente la limitazione alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile, siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 21 gennaio 1989, n. 1358;

Vista la nota dell'azienda di cura e soggiorno e turismo delle isole Eolie, n. 209 del 28 gennaio 1989;

Vista la nota della regione siciliana - assessorato turismo comunicazioni e trasporti, gruppo VI/TR, n. 1852 in data 2 marzo 1989, con la quale l'assessorato esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso degli autoveicoli, nel periodo 1° luglio-31 agosto 1989, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio 1989 al 31 agosto 1989 è vietato l'afflusso di autoveicoli sulle seguenti isole del comune di Lipari:

A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione del comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessità del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di regolare prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto e da Filicudi Porto individuati dal comune di Lipari con apposita delibera ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino regolare prenotazione, confermata, nei campeggi già esistenti.

B) Stromboli e Panarea: divieto assoluto di sbarco per autoveicoli senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti a trasporto merci.

C) Lipari: divieto di sbarco a roulottes, campers e caravans con deroga solo per coloro che dimostrino regolare prenotazione confermata nei campeggi.

Art. 2.

Possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dei trasporti, regolarmente rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000 prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal terzo comma degli articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 19 giugno 1989

Il Ministro dei lavori pubblici
FERRI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

89A2780

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 8 giugno 1989.

Costituzione della «Guardia costiera».

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, riguardante le attribuzioni del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, che reca disposizioni per la difesa del mare ed i relativi provvedimenti di attuazione, ed in particolare: l'art. 2, che istituisce il servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite del mare territoriale; l'art. 4, il quale prevede che per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti del mare l'Amministrazione marittima provvede mediante unità navali con caratteristiche di maneggevolezza e velocità ed aeromobili; l'art. 5, che prevede il potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto, mediante l'impiego di unità navali ed aeromobili; l'art. 11, il quale pone a carico dell'autorità marittima l'obbligo di pronto intervento in caso d'inquinamento o di minaccia d'inquinamento dell'ambiente marino; l'art. 28, che prescrive, per le capitanerie di porto, l'obbligo di vigilanza delle riserve marine;

Considerato che l'Amministrazione marittima si è dotata di mezzi aerei, con costituzione di appositi nuclei del Corpo delle capitanerie di porto, mentre è in fase avanzata l'acquisto di elicotteri ed ha, altresì, acquisito nuovi mezzi navali;

Considerata la necessità di razionalizzare le attività tecnico-operative di assistenza e sicurezza della navigazione, polizia marittima e demaniale, vigilanza e soccorso in mare, vigilanza sulle attività marittime ed economiche sottoposte alla giurisdizione nazionale;

Ritenuto che per pervenire a tale razionale impiego delle unità navali ed aeree ai fini anzidetti è necessario che i reparti che ne sono dotati siano posti sotto un unico comando;

Decreta:

Art. 1.

I reparti del Corpo delle capitanerie di porto svolgenti compiti tecnico operativi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonché di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della repressione degli inquinamenti, sulle acque marittime interne, sul mare territoriale e sulle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa internazionale, costituiscono, ai fini del loro impiego coordinato, la «Guardia costiera», articolazione del Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze organiche e operative dell'Ispettorato generale del Corpo stesso.

Art. 2.

L'attività della «Guardia costiera» sarà disciplinata da apposita direttiva d'impiego e tecnica da emanarsi dall'Ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Roma, addì 8 giugno 1989

Il Ministro della marina mercantile
PRANDINI

Il Ministro della difesa
ZANONE

89A2774

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 giugno 1989.

Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale del 16 marzo 1989 che detta disposizioni sulla trasformazione industriale delle patate per la campagna 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1989 che reca disposizioni sulla trasformazione industriale delle patate per la campagna 1989;

Considerato che l'andamento delle contrattazioni ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo di trasformazione e che pertanto si rende necessaria la pubblicazione dei risultati della stessa che sono allegati al presente decreto;

Considerata la necessità di ulteriori disposizioni o di modifiche al contenuto del precedente citato decreto ministeriale;

Atteso che occorre provvedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

1) Il testo dell'art. 2, terzo comma, primo rigo, la parola «ortofrutticoli» è sostituita da «pataticoli».

2) All'art. 2, dopo il terzo comma, viene aggiunto il seguente comma: «Le associazioni dei produttori devono notificare alle regioni competenti per territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.

3) Il testo dell'art. 5, secondo comma, è sostituito dal seguente: «I contratti devono essere stipulati entro il 25 maggio 1989 e le quantità saranno ripartite tra le associazioni e gli acquirenti come risulta dal prospetto allegato all'accordo».

4) L'art. 6, secondo comma, punto *B*, è così sostituito: «dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore (per produttore si intende l'associazione contraente), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali».

5) L'art. 7 (erroneamente indicato nel decreto ministeriale 16 marzo 1989 come art. 8) è sostituito dal testo seguente: «Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie, previste nel protocollo aggiuntivo all'accordo. provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

La liquidazione del contributo alle imprese avverrà man mano che i contratti con una stessa associazione vengono esauriti».

Art. 2.

Al presente decreto sono allegati:

1) Prospetto riassuntivo della contrattazione (allegato 1).

2) Piani di riparto agricoli ed industriali (allegati 2 e 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1989

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

CONTRATTAZIONE PATATE 1989

Associazione	Industrie	Data contratto	Numero contratto	Numero contratto retribuito	Quantità (q.li)
Assopatata	Pai	17.2		1	1.500
	Pai	17.2		2.	10.000
	Pai	17.2		3	15.000
	Ica	22.2		4	10.000
	San Carlo	22.2		5	25.000
	Dolciumi sud	27.2		6	2.000
	CPC	27.2		7	20.000
	Snack	28.2		8	2.000
	Pecos	28.2		9	22.000
	Pandal	24.2	Cessione Appa n. 15 parziale		12.500
Totale Assopatata					120.000
Appa Veneto	Ica	20.2		1	35.000
	Sipa	20.2	2		79.290
	Cipa	20.2	3		5.000
	Coop. Lendinara	20.2	4		12.000
	Dorita	20.2	5		17.000
	Pasticceria italiana	20.2	6		17.000
	Patà	20.2	7		28.000
	Pai	15.2	8		12.000
	Pai	15.2	9		6.000
	Pai	15.2	10		17.000
	Pai	15.2	11		18.000
	Pai	15.2	12		18.000
	Sacpo	24.2		13	35.000
	Pandal	20.2	14		10.000
	San Carlo	21.2		16	18.000
	Ipa	20.2	17		5.000
	Pasticceria italiana	20.2	18		6.000
Totale Appa Veneto					338.290
AMPP	Ica	20.2		1	90.000
	Sacpo	23.2		2	17.300
	San Carlo	22.2		3	7.000
	Pata	27.2		4	20.000
	Cons. Coop. Marsica	27.2		5	80 000
	Pizzoli	27.2		6	5.000
	Rolli	22.3		7	4.000
	Rolli	22.3		8	4.000
	Sacpo	23.3		9	6.700
Totale AMPP					234.000

Associazione	Industrie	Data contratto	Numero contratto	Numero contratto retribuito	Quantità (q.li)
La Sila	Pizzoli	27.2		1	10.000
	Pai	28.2		2	16.500
	Sagit	28.2		3	2.000
	Rolli	1.4	4		2.500
	Survel	20.4		5	6.000
	Ipa	20.2	Cessione parziale Appa n. 17		5.000
Totale La Sila					42.000
Asso.Pa	Pizzoli	28.2		1	50.000
	Rolli	24.3		2	4.000
	Sipa	20.2	Cessione parziale Appa n. 2		17.410
Totale Asso.Pa					71.410
Aspropat	Pai	15.2		1	7.300
AAPP	Pizzoli	16.2		1	1.000
	Ica	20.2		2	11.000
	Cori	27.2		3	2.000
	Sagit	28.2		4	7.000
Totale AAPP					21.000
Fucentina	Pai	16.2		1	12.000
	Pai	16.2		2	5.000
	Pizzoli	23.2		3	10.000
	Sagit	24.2		4	5.000
	Cori	27.2		5	20.000
	Snack	28.2		6	10.000
	Pizzoli	17.5		7	3.000
	Snack	22.5		8	2.000
Totale Fucentina					67.000
APC	CPC	27.2		1	5.000
	Sacpo	28.2		2	10.000
	CPC	10.5	3		5.000
Totale APC					20.000
Appe	Cori	27.2		1	58.000
	Pizzoli	28.2		2	12.500
	Pai	28.2		3	8.200
Totale Appe					78.700
Totale contrattazione					999.700

ALLEGATO 2

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI

Unione		Quota contrattata (q.li)
Unapa:		
Assopatata		120.000
A.P.PA.		338.290
A.M.P.P.		234.000
La Sila		42.000
Asso.Pa		71.410
Aspropat		7.300
	Totale	813.000
A.P.P.E.:		
A.A.P.P.		21.000
Fucentina		67.000
A.P.C.		20.000
A.P.P.E.		78.700
	Totale	186.700
	Totale ass.	999.700

ALLEGATO 3

INDUSTRIE

Nome	Quota contrattata
Snack	14.000
Pecos	22.000
I.C.A.	146.000
Pizzoli	91.500
Cons. Coop. Marsica	80.000
Ricciulli-C.P.C.	30.000
Sacpo	69.000
Sipa	96.700
Cipa	5.000
Coop. Lendinara	12.000
Dorita	17.000
Pasticeria italiana	23.000
Pata	48.000
San Carlo	50.000
Pandal	22.500
I.P.A.	10.000
Sagit	14.000
Pai	146.500
Dolciumi sud	2.000
Survel	6.000
Cori	80.000
Rolli	14.500
Alimentare Jonica	—
Cotrapa	—
Totale industrie	999.700

89A2781

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 giugno 1989.

Interventi urgenti in favore dei nuclei familiari del comune di Manocalzati sistemati in alloggi precari. (Ordinanza n. 1738/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista la lettera n. 6736 del 27 novembre 1987, con la quale il sindaco del comune di Manocalzati (Avellino), rappresentata la grave situazione di disagio ed igienico-sanitaria in cui versano alcuni nuclei familiari ospitati in containers, chiede l'adozione di provvedimenti di emergenza per la loro sistemazione in alloggi che offrano gli indispensabili requisiti igienici;

Visti i rapporti del funzionario medico del 16 settembre 1987 e del 26 novembre 1987, nei quali è evidenziato che i containers occupati dai nuclei familiari in questione sono degradati, che il loro uso ha ulteriormente aggravato le condizioni di precarietà di strutture necessariamente provvisorie e che negli stessi containers sono presenti topi;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Manocalzati in data 23 agosto 1988, n. 334, con la quale, nell'integrare la propria deliberazione in data 26 novembre 1987, n. 522, è stata richiesta al dipartimento della protezione civile la somma di L. 2.080.843.200 per la realizzazione di venticinque alloggi per i terremotati sistemati nei cennati containers, impegnandosi a restituire la somma anticipata non appena il CIPE accrediterà le relative somme per il finanziamento della spesa con i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Considerato che tali containers sono stati forniti in occasione del terremoto del 1980 e che la giunta municipale con la citata delibera si è impegnata a restituire i mezzi finanziari, anticipati con le disponibilità del fondo per la protezione civile, al momento dell'assegnazione degli stessi da parte del CIPE;

Ravvisata la necessità di accogliere, alle cennate condizioni, la richiesta del comune di Manocalzati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di L. 2.080.843.200 quale anticipazione da concedere al comune di Manocalzati in provincia di Avellino per la realizzazione di un programma edilizio di venticinque alloggi da assegnare ai nuclei familiari sistemati in alloggi precari.

Art. 2.

L'anticipazione di cui all'art. 1 sarà restituita al fondo per la protezione civile dal sindaco di Manocalzati a conclusione del programma di finanziamento CIPE sui fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Il servizio affari amministrativi e bilancio è delegato a curare l'attività per conseguire la restituzione.

Art. 3.

Gli alloggi di cui al precedente articolo dovranno avere, in osservanza alle disposizioni vigenti, tipologie e caratteristiche di edilizia economica popolare e dovranno essere realizzati con sistemi di edilizia tradizionale.

Le opere predette dovranno essere affidate dal comune di Manocalzati mediante licitazione privata in base al metodo di cui all'art. 1, lettera *c)*, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, con l'esclusione delle offerte in aumento.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori, il cui onere è posto a carico del finanziamento di cui al precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2765

ORDINANZA 16 giugno 1989.

Disciplina delle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle attività connesse con l'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1739/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1107/FPC/ZA del 28 luglio 1987, n. 1129/FPC del 2 settembre 1987, n. 1135/FPC del 2 settembre 1987, n. 1147/FPC del 9 settembre 1987, n. 1284/FPC del 2 dicembre 1987, n. 1287/FPC del 4 dicembre 1987 e n. 1323/FPC dell'11 gennaio 1988 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, n. 218 del 18 settembre 1987, n. 218 del 18 settembre 1987, n. 224 del 25 settembre 1987, n. 289 dell'11 dicembre 1987, n. 294 del 17 dicembre 1987, n. 12 del 16 gennaio 1988, con le quali venivano riconosciuti al personale dello Stato, della regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale di Sondrio e di numerosi comuni della provincia impegnato per le straordinarie esigenze connesse al verificarsi degli eventi alluvionali del luglio 1987 nel territorio della provincia di Sondrio, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, nella misura massima corrispondente a 150 ore mensili con una media pro-capite di 120 ore;

Considerato che a distanza ormai di più di un anno dalla data dell'evento le esigenze di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987, sono sensibilmente ridotte;

Ritenuto pertanto necessario ridimensionare i benefici concessi con le ordinanze sopra citate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al personale dello Stato, della regione Lombardia, dell'amministrazione provinciale di Sondrio e dei comuni di Albosaggia, Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Brianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Colorina, Faedo in Valtellina, Forcola, Fusine, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero Valtellino, Montagna in Valtellina, Mazzo di Valtellino, Morbegno, Piateda, Ponte in Valtellina, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa Tirano, comunque impegnato nella provincia di Sondrio in attività connesse alle esigenze di soccorso o di assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del luglio 1987 possono essere riconosciuti, a decorrere dal 1° aprile 1989, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro, sempreché esse siano state effettivamente eseguite, nella misura massima corrispondente a 50 ore mensili pro-capite e per la durata di mesi tre.

Art. 2.

All'onere derivante all'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2766

ORDINANZA 16 giugno 1989.

Ulteriore proroga della autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1741/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1989, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione in favore di taluni comuni della provincia di Sondrio ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 e la proroga delle predette disposizioni, da ultimo disposta in favore del comune di Valdisotto fino al 31 dicembre 1989 per dodici unità (cinque impiegati amministrativi, livello 4°, un vigile urbano, livello 4° e sei operai, livello 4°) e fino al 30 giugno 1989 per quindici operai (livello 3°) attese le esigenze ancora in essere;

Vista la nota n. 2281 del 22 maggio 1989 con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare ulteriormente per sei mesi le disposizioni di cui alle ordinanze sopra citate, per le quindici unità (operai 3° livello) trattenuti in servizio fino al 30 giugno 1989 ai sensi dell'ordinanza n. 1636/FPC sopra citata;

Vista la nota n. 127/20.2/Gab. del 29 maggio 1989 con la quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle assunzioni del personale straordinario sopra indicato;

Ravvisata la necessità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernente l'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio, già prorogate, da ultimo, a beneficio del comune di Valdisotto con ordinanza n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989 sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1989 a beneficio del medesimo comune per i quindici operai, livello 3°, già trattenuti in servizio fino al 30 giugno 1989 ai sensi dell'articolo unico della predetta ordinanza n. 1636/FPC dell'11 gennaio 1989.

L'onere complessivo presunto di L. 170.250.000 correlato alle predette deroghe, è posto a carico del fondo per la protezione civile con imputazione sugli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia dipendenti Stanie industria petrolifera - C.E.D.S.I.P - Società a responsabilità limitata per azioni» (già «Cooperativa edilizia dipendenti A.N.I.C. Roma - C.E.D.A.R. - Società a responsabilità limitata per azioni»), con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 27 agosto 1948, rep. 4183, reg. soc. 1843, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Mintaka 45 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cardelli in data 28 luglio 1971, rep. 10579, reg. soc. 3516/71, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Ce.Svi.Co. - Centro per lo sviluppo e l'incremento della coniglicoltura - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Galiani in data 12 maggio 1978, rep. 47171, reg. soc. 2189/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Insegnanti Armando Diaz - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 12 marzo 1954, rep. 19426, reg. soc. 1298, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Creusa» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Riboldi (coadiutore temporaneo del dott. Fenoaltea) in data 21 dicembre 1961, rep. 49744, reg. soc. 300/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gelsa Raggi - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno Mattiangeli in data 12 maggio 1955, rep. 2087, reg. soc. 1438, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Agonale - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 1° aprile 1955, rep. 40446, reg. soc. 1164, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Iter Para Tutum - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 20 marzo 1959, rep. 34723, reg. soc. 668, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Caupese - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 1° giugno 1957, rep. 12301, reg. soc. 1409/57, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Scudetto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia, in data 29 aprile 1955, rep. 4355, reg. soc. 1342, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia Sud Genesio Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colosso, in data 7 marzo 1955, rep. 35048/14155, reg. soc. 1368, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Cuppolone - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda, in data 26 settembre 1956, rep. 21189, reg. soc. 1923, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Ri.Be.So.Le.» a responsabilità limitata (già «Domus Et Labor» a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Papa, in data 31 luglio 1956, rep. 1033, reg. soc. 1775, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Montagnola 1955 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», (già «La Montagnola 1955 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra impiegati di ruolo, pensionati dello Stato e grandi invalidi») con sede in Roma, costituita per rogito Bellini, in data 2 maggio 1955, rep. 17578/6741, reg. soc. 1344, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Fonte Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gianfelice Giuseppe, in data 26 novembre 1966, rep. 169218, reg. soc. 83/67, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Misericordia», con sede in Roma, costituita per rogito Marini, in data 29 ottobre 1951, rep. 22631, reg. soc. 2379, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Liburnia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Floriano Rosa, in data 30 ottobre 1951, rep. 16371, reg. soc. 2352, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Fiamma a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari, in data 6 settembre 1951, rep. 62127, reg. soc. 2021, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palika 1953 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Marasco, in data 23 gennaio 1959, rep. 39554, reg. soc. 585, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sciré - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti, in data 4 aprile 1949, rep. 7011, reg. soc. 1023, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Eco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Spada, in data 14 dicembre 1981, rep. 13268, reg. soc. 313/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Serenella - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carugno (coadiutore temporaneo dott. Manoni), in data 31 luglio 1954, rep. 92998, reg. soc. 2555, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro ricerche ontologia sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliano, in data 2 settembre 1981, rep. 22963, reg. soc. 5976/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Viola Mammola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi, in data 8 ottobre 1963, rep. 5937, reg. soc. 3104/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia "Fides" fra combattenti e reduci impiegati dello Stato a responsabilità limitata» (già Casa del reduce fra gli impiegati dello Stato - a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore, in data 13 maggio 1948, rep. 13992, reg. soc. 1773, tribunale di Roma.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia Roma Inn - Società a responsabilità limitata per azioni», con sede in Roma, costituita per rogito Torina, in data 30 aprile 1982, rep. 99, reg. soc. 3993/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia Picchio 60 - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Messacci in data 12 novembre 1959, rep. 762, reg. soc. 72/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia dipendenti statali Argo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro, in data 2 novembre 1946, rep. 12806, reg. soc. 344/47, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Gardenia 1964 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici, in data 7 gennaio 1964, rep. 367292/8379, reg. soc. 1470/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orazio IV - Tra mutilati, invalidi, reduci, combattenti del Banco di Roma in servizio» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore dott. Cavallaro), in data 13 febbraio 1964, rep. 114266, reg. soc. 908/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Zeubea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», (già «Eubea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata») con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda, in data 24 luglio 1957, rep. 22480, reg. soc. 1690, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Magenta e Solferino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio, in data 28 gennaio 1958, rep. 13724, reg. soc. 469, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «L'Ancora - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello, in data 10 novembre 1960, rep. 8680/3016, reg. soc. 28/61, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Alistampa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Grispini, in data 12 marzo 1978, rep. 11629, reg. soc. 1446/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Monte Amiata Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici, in data 3 marzo 1964, rep. 373199, reg. soc. 2047/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia ACLI - Collina Verde S.r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fazio, in data 23 novembre 1972, rep. 1347, reg. soc. 3487/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia "Romana Engadina" Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea, in data 11 ottobre 1963, rep. 73314, reg. soc. 1611/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Piana della cooperativa lavoratori agricoli dipendenti in Acilia (Piana della C.L.A.D.A.) a responsabilità limitata e per Azioni», con sede in Roma, costituita per rogito Capo, in data 22 gennaio 1961, rep. 112444, reg. soc. 367/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia L'Oasi fra i dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore, in data 21 febbraio 1949, rep. 15127, reg. soc. 702, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Spes Ac Fides - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Vesci, in data 10 maggio 1950, rep. 8222, reg. soc. 1198, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Villa Tiziana a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro, in data 14 maggio 1952, rep. 22067, reg. soc. 1262, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Quiete e Letizia», con sede in Roma, costituita per rogito Silvestroni, in data 14 giugno 1948, rep. 9519, reg. soc. 1167, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lory 65 -. Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 22 giugno 1965, rep. 58728, reg. soc. 1787/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia San Callepodio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Armati, in data 9 marzo 1959, rep. 19042, reg. soc. 459/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia lavoro e risparmio a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ventura, in data 7 gennaio 1948, rep. 46082, reg. soc. 614, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «C.A.M.E.S. - cooperativa acquisti materiali edili stradali - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cianci, in data 23 ottobre 1978, rep. 260538, reg. soc. 1492/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sagittario Monte Ciocci - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carusi, in data 30 dicembre 1960, rep. 17136, reg. soc. 114/61, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Comitalia» Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Guidi, in data 6 dicembre 1954, rep. 54698, reg. soc. 139, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa Casa Roma Nove - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore, in data 8 maggio 1980, rep. 4957, reg. soc. 3326/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia Ariete Laurentino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli, in data 6 dicembre 1957, rep. 49433, reg. soc. 104, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Consalvo - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo, in data 12 novembre 1954, rep. 20055, reg. soc. 3439, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Varaita 22 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Zappone (coadiutore temporaneo dott. Manoni), in data 24 luglio 1964, rep. 210214, reg. soc. 3268/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nova Roma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Renzo (coadiutore temporaneo dott. Torina), in data 16 febbraio 1979, rep. 104470, reg. soc. 1137/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Concordia Undicesima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore temporaneo dott. Cavallaro), in data 24 febbraio 1964, rep. 114446, reg. soc. 1110/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Plutonio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta, in data 25 ottobre 1960, rep. 355, reg. soc. 1928, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Letizia Alfa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr, in data 14 febbraio 1964, rep. 122016, reg. soc. 1193/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Aventino a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Califano (coadiutore del dott. Nastasi), in data 31 maggio 1977, rep. 4193, reg. soc. 3115/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Chiocciola - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Di Ciommo, in data 30 aprile 1982, rep. 15583, reg. soc. 3520/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Panificatori riuniti Frillocchi & Soci - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mariola, in data 3 febbraio 1982, rep. 748, reg. soc. 1555/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Saguaro - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio, in data 30 maggio 1960, rep. 16531, reg. soc. 1106, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «cooperativa edilizia Saint George - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito 20 marzo 1974, rep. 731728, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia Primavera - Società cooperativa edilizia fra Capi di famiglie numerose ed altri a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cerini, in data 7 luglio 1978, rep. 452, reg. soc. 2824/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Colle Sangiovese a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore del dott. Staderini), in data 30 ottobre 1967, rep. 564534, reg. soc. 2831/67, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Speranza Seconda - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace (coadiutore del dott. Cavallaro), in data 11 giugno 1964, rep. 116173, reg. soc. 2511/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «G.I.A. - Gruppo impiegati Alitalia - a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori, in data 20 dicembre 1963, rep. 60242, reg. soc. 30/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Etruria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli, in data 7 febbraio 1964, rep. 30358, reg. soc. 1221/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Segelibera '80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Sanna, in data 21 gennaio 1980, rep. 2176, reg. soc. 1362/80, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Daima 1973 - a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Badurina (coadiutore temporaneo del dott. Casini), in data 9 marzo 1973, rep. 491231, reg. soc. 1799/73, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pegaso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli, in data 11 febbraio 1981, rep. 58167, reg. soc. 2513/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Mira 1973», con sede in Roma, costituita per rogito Badurina (coadiutore temporaneo del dott. Casini), in data 29 gennaio 1973, rep. 478051, reg. soc. 1261/73, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orchidea Esotica - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», (già «Orchidea - Società cooperativa edilizia, a responsabilità limitata») con sede in Roma, costituita per rogito Vesci, in data 24 maggio 1955, rep. 21364, reg. soc. 2083/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Quattordici Settembre - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti, in data 30 settembre 1954, rep. 20892, reg. soc. 3318, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «E.C.T.A. - Esperti consulenti tecnici associati a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Severini, in data 25 luglio 1974, rep. 239281, reg. soc. 3804/74, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «Orizzonti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 21 luglio 1982, rep. 33034, reg. soc. 78/83, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «cooperativa libraria Portonaccio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli, in data 6 dicembre 1978, rep. 45513, reg. soc. 64/79, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Sagittario 1965», con sede in Roma, costituità per rogito Mattiangeli, in data 8 marzo 1965, rep. 10012, reg. soc. 964/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Gloria 964 a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli, in data 11 marzo 1965, rep. 10025, reg. soc. 965/65, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatro oggi popolare Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Jemma, in data 3 ottobre 1977, rep. 21352, reg. soc. 436/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Carducci 3° - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falce, in data 3 febbraio 1978, rep. 600, reg. soc. 907/78, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Officine della Magliana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli, in data 23 giugno 1977, rep. 39890, reg. soc. 3491/77, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cinque rose da lima - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», (già Cinque giugno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata), con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda, in data 8 marzo 1955, rep. 18870, reg. soc. 825, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Cecilia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti, in data 16 febbraio 1955, rep. 22167, reg. soc. 766, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Soldino - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Farisoglio, in data 9 febbraio 1963, rep. 7466, reg. soc. 763/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Luce» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi, in data 21 settembre 1964, rep. 7693, reg. soc. 3719/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «INDIS - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gallace, (coadiutore del dott. Cavallaro), in data 17 aprile 1964, rep. 115368, reg. soc. 1902/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Compresorio Gianola - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Raiti, in data 28 marzo 1963, rep. 3401, reg. soc. 1276/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Metancase», con sede in Roma, costituita per rogito Antonelli, in data 6 giugno 1949, rep. 21596, reg. soc. 1702, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tosca - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 21 novembre 1963, rep. 50093, reg. soc. 362/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Freccia - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mazzilli, in data 7 ottobre 1965, rep. 35214, reg. soc. 2411/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santa Chiara - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 22 febbraio 1964, rep. 51306, reg. soc. 849/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Plua - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano, in data 18 giugno 1965, rep. 22075, reg. soc. 1471/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa Edilizia flora della Farnesina a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito D'Andrea (coadiutore del dott. Staderini), in data 7 aprile 1965, rep. 454638, reg. soc. 1111/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Concordia Romana - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti, in data 16 settembre 1953, rep. 17796, reg. soc. 2356, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Maremma», con sede in Roma, costituita per rogito Mancini, in data 25 febbraio 1954, rep. 1564, reg. soc. 927/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orazio Flacco 3° - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Falce, in data 3 febbraio 1978, rep. 601, reg. soc. 888/78, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lillà - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, in data 25 giugno 1964, rep. 52785, reg. soc. 3980/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Scuola romana a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr, in data 30 giugno 1952, rep. 41975, reg. soc. 1757, tribunale di Roma;

89A2759

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Pietracatella e Varmo

Con decreto 29 novembre 1988, n. 2034, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Tappino, segnato nel catasto del comune di Pietracatella (Campobasso), al foglio n. 50, censito alla partita n. 4 «Acque pubbliche», della superficie di Ha. 26,5, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 20 giugno 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Campobasso; estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 16 dicembre 1988, n. 2236, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo della roggia «Lunge», segnato nel catasto del comune di Varmo (Udine), al foglio n. 6, mappale 123 ½, reliquato acque di Ha 1.38.00, ed indicato nella rilevazione catastale datata 14 aprile 1988, prot. n. 2339/1231/88, con allegata planimetria in scala 1:2000, redatta dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale e allegata planimetria fanno parte integrante del citato decreto.

89A2768

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento del Co.Ri.Sa. - Consorzio ricerche Sardegna - Centro maricoltura, con sede presso l'Università di Sassari ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1989 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057, il Co.Ri.Sa - Consorzio ricerche Sardegna - Centro maricoltura, con sede presso l'Università degli studi di Sassari, piazza dell'Università n. 21.

89A2769

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 Mod. 241 D.P. — Data: 4 settembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Gargia Giulio, nato a Napoli il 28 agosto 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A2606

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto legislativo del 23 giugno 1989, n. 237, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 20 giugno 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	309
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	276
Petrolio agricoltura	»	265
Gasolio pesca e piccola marina	»	253
Petrolio pesca e piccola marina	»	243

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	727	730	733	736	739
Petrolio (*)	»	625	628	632	634	637
Olio comb.le fluido	L./kg	422	425	428	431	434

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A2828

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
semestrale	L.	**270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*